



# **REGOLAMENTO ATTIVITÀ ATLETI APPARTENENTI AI GRUPPI SPORTIVI DELLE FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E CIVILE**

*Approvato dal Consiglio Federale del 1° agosto 2025*

## **Premessa**

*Nel testo viene indicata come "Società FF.AA." la Società relativa al Gruppo Sportivo delle Forze Armate, Forze di Polizia ad ordinamento Militare e ad ordinamento Civile e "Società secondaria" la Società per la quale l'Atleta ha richiesto di essere tesserato.*

*In applicazione a quanto previsto dall'art. 15 bis del Regolamento Organico viene approvato il Regolamento attività atleti appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze Armate, Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile.*

## **1. Tesseramento**

Come sancito dallo Statuto Federale all'art. 3.1.4 un tesserato atleta, qualora entri a far parte di un Gruppo Sportivo delle Forze Armate, Forze di Polizia ad Ordinamento Civile o ad Ordinamento Militare, dovrà obbligatoriamente essere iscritto alla Società relativa al Gruppo Sportivo sopra citato.

Il tesserato atleta può comunque richiedere di mantenere l'iscrizione con la Società di provenienza o di essere tesserato per altra società previo nulla-osta da parte delle FF.AA.

Nel momento in cui il tesserato atleta cessa di far parte dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, Forze di Polizia ad Ordinamento Civile o ad Ordinamento Militare cessa anche il tesseramento alla relativa Società FF.AA.

Il vincolo sportivo di cui all'art. 3.9 dello Statuto federale e l'articolo 30 del Regolamento Organico, non riguarda pertanto la Società FF.AA., in quanto non previsto dai propri regolamenti interni. Si applica invece alla società secondaria, quando prevista.

La quota annuale di tesseramento/ritesseramento dell'atleta alla Federazione è versata esclusivamente dalla Società FF.AA.

## **2. Tutela Medico Sportiva**

Le responsabilità e gli obblighi previsti dall'Art.33 del Regolamento Organico in tema di tutela sanitaria competono alla Società FF.AA.

In caso di doppio tesseramento, la certificazione di Idoneità all'attività sportiva agonistica dovrà essere rilasciata in doppia copia e tenuta agli atti di ciascuna Società.

## **3. Iscrizione a gare**

L'iscrizione alle gare di calendario federale e il relativo pagamento della quota di iscrizione (compresi i Campionati Italiani) è a cura e a carico della Società FF.AA. o della Società secondaria di appartenenza; in quest'ultimo caso previa comunicazione da parte dell'atleta e autorizzazione della Società FF.AA..

## **4. Partecipazione a gare**

In tutte le gare di calendario Federale, inclusi i Campionati Italiani e Regionali, i tesserati ad un Gruppo Sportivo, dovranno indossare almeno la maglia/giubbino della società secondaria di tesseramento esclusivamente nella competizione a squadre e durante la cerimonia di premiazione a squadre.

I risultati e gli eventuali titoli, ottenuti durante le gare di calendario federale, compresi i Campionati Italiani, in caso di risultati individuali risulteranno a carico della Società FF.AA. ed in caso di risultati a Squadre a carico della Società secondaria di tesseramento.

## **5. Spese di trasferta/rimborsi**

Le spese relative agli atleti facenti parte dei Gruppi Nazionali che vengono ufficialmente convocati dalla Federazione a raduni tecnici e a gare internazionali, saranno sostenute dalla Federazione qualora non previste dai singoli corpi sportivi.

## **6. Punti Assemblea**

I punti previsti dall'art. 6 dello Statuto federale relativi alla partecipazione individuale a gare, saranno attribuiti alla Società FF.AA..

I punti previsti dall'art.6 dello Statuto federale relativi alla partecipazione a gare a squadre, saranno attribuiti alla Società secondaria di tesseramento.

## **7. Responsabilità e Obblighi della Società FF.AA.**

Nel solo caso di doppio tesseramento, essendo la Società FF.AA. società prevalente, responsabilità e obblighi sanciti dai vigenti regolamenti federali sono a carico della stessa<sup>1</sup>.

## **8. Premi Piazzamenti d'Onore**

I premi relativi ai "*Piazzamenti d'Onore*", individuali e a squadre, ottenuti in gare internazionali comprese nel Programma Tecnico Agonistico federale, stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, saranno erogati a favore della Società secondaria di tesseramento dell'atleta.

Il presente documento sostituisce ogni precedente deliberazione sul tema.

---

<sup>1</sup> Esempi non esaustivi:

- Art. 9.4 Regolamento Sportivo - Variazioni sull'anagrafica dell'atleta: il tesserato Atleta dovrà richiederle direttamente alla Società FF.AA.
- Art. 34.3 Regolamento Organico - Inoltro denunce relativa all'Assicurazione federale: provvede la Società FF.AA.